



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

**COMUNE DI MOTTA DE ' CONTI**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N.25**

**OGGETTO:**

**Art. 1, comma 136, della L. 07.04.2014 n. 56. Oneri connessi allo status degli amministratori comunali. Quinquennio amministrativo 2019 - 2024. Conferma del limite di spesa a suo tempo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.6.2014, esecutiva ai sensi di legge.**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare del Comune Motta de' Conti , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. QUIRCI Emanuela - Sindaco	Sì
2. FERRARIS Cristina - Consigliere	Sì
3. DEAMBROGIO Stefano - Consigliere	Sì
4. GUERCI Christian - Consigliere	Sì
5. BARUSCOTTI Daniele - Consigliere	Sì
6. PERROTTA Giuseppa - Consigliere	Sì
7. VOLPI Marinella - Consigliere	Sì
8. CAPRINO MELISSA - Consigliere	Sì
9. CAVALLONE Massimo - Consigliere	Sì
10. COMOGLIO Diego - Consigliere	Sì
11. COMOGLIO Silvia - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FARANA dr. BARTOLOMEO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor QUIRCI Emanuela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

Premesso:

- che la composizione numerica degli Organi collegiali comunali è stabilita dall'art. 16, comma 17, lett. b), del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148, poi modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della L. 07.04.2014, n. 56, a norma del quale nei Comuni "(...) con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due";
- che, prima della modifica operata dall'art. 1, comma 135, lett. a), della L. n. 56/2014, la composizione numerica dei medesimi Organi era disciplinata dall'art. 16, comma 17, lett. a), del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, ai sensi del quale nei Comuni "(...) con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri"; in tali Comuni non era più prevista la Giunta Comunale e il Vicesindaco era da nominarsi tra uno dei sei Consiglieri;
- che quest'ultima composizione numerica era stata determinata nel più ampio contesto della diminuzione dei costi della politica e, quindi, nell'alveo di una sostanziale riduzione dei componenti dell'Organo consiliare per i Comuni fino a 10.000 abitanti che erano precedentemente stabiliti in sedici, per i Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, e in dodici per quelli fino a 3.000 (art. 37, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.);
- che la successiva riproposizione in aumento della composizione dei medesimi Organi effettuato dal citato art. 1, comma 135, della L. n. 56/2014 [lett. a), per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, dove si legge, come visto, che "(...) il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due", e lett. b), per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, dove di legge che "(...) il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro"], rispetto alla composizione in riduzione di cui al menzionato art. 16, comma 17, lett. b), del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, è intervenuto dopo diverse istanze in tal senso provenienti dai Comuni destinatari e, in particolare, di quelli inferiori ai 5.000 abitanti in cui la riduzione era stata ancora più netta, giungendo nei Comuni inferiori ai 1.000 abitanti all'eliminazione, come visto, della Giunta Comunale e ad una composizione del Consiglio Comunale di soli sei membri, oltre il Sindaco e il Vicesindaco da nominarsi però tra uno dei sei Consiglieri;
- che, comunque, a garanzia del contenimento dei suddetti costi della politica, tale ultimo aumento dei componenti soggiace alla disposizione di cui all'art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014 che così recita: "*I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (rectius: del revisore dei conti). Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico*".

Considerato:

- che, per quanto premesso, questo Comune ha già dato applicazione al suddetto art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014, a partire dalla tornata elettorale del 25.05.2014, la prima ad essere interessata da tale applicazione, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, valevole per il quinquennio amministrativo 2014/2019;

- che, con la succitata deliberazione, per rispettare l'invarianza della spesa voluta dal comma 136 in questione, il relativo limite di spesa venne calcolato tenuto conto:
  - che il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo era quello ridotto dal D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, prima della modifica apportata nel 2014, dalla L. n. 56, quindi: Sindaco e Vicesindaco e non i Consiglieri Comunali, dato che questi ultimi risultavano esclusi dalla corresponsione del gettone di presenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 18, del predetto D.L.;
  - che, su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'applicazione della L. n. 56/2014, è stato calcolato il tetto massimo dei compensi per le indennità spettanti al Sindaco e al Vicesindaco, in base agli importi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'interno 04.04.2000, n. 119 (G.U. n. 110 del 13.05.2000); a tali importi è stata applicata la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, lett. b), della L. 23.12.2005, n. 266;
  - che nel computo non sono stati considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore; invece, sono state computate le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti Locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del medesimo T.U.;
- che, nello specifico, il limite di spesa di che trattasi venne quantificato in complessivi € 18.197,99, oltre IRAP di legge, calcolando:
  - a) l'attribuzione al Sindaco dell'indennità di funzione mensile fissata dal D.M. n. 119/2000, n. 119, per un Comune compreso nella fascia di popolazione fino a 1.000 abitanti che, tenuto conto della riduzione del 10% di cui è prima cenno -, ammonta ad € 1.162,03; questa indennità moltiplicata per 12 mensilità determina un importo annuo lordo di € 13.944,36, oltre IRAP di legge;
  - b) l'attribuzione allo stesso Sindaco dell'indennità aggiuntiva di fine mandato prevista dall'art. 10 del D.M. n. 119/2000, pari all'ammontare di € 1.162,03 per ogni 12 mesi di mandato;
  - c) l'attribuzione al Consigliere/Vicesindaco dell'indennità di funzione mensile pari al 15% di quella stabilita per il Sindaco (art. 4, comma 1, del D.M. n. 119/2000) che, comprensiva della suddetta riduzione del 10%, ammonta ad € 174,30; questa indennità moltiplicata per 12 mensilità determina un importo annuo lordo di € 2.091,65 (rectius: € 2.091,60), oltre IRAP di legge;
  - d) nessuna attribuzione ai Consiglieri Comunali del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del T.U. Enti Locali, stante il disposto di cui al più sopra citato art. 16, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011;
  - e) il rimborso agli amministratori delle spese di viaggio e di quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del T.U. Enti Locali, calcolato su di una media a base annua di € 1.000,00;
- che il limite dell'invarianza della spesa così ottenuto doveva ritenersi unico (nel senso che non c'erano limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o per il rimborso delle spese di viaggio) e riguardava complessivamente l'Ente (non il singolo Amministratore o il singolo Organo dell'Ente); pertanto, essendo individuato un limite unico, l'Ente nella sua piena autonomia decisionale poteva compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre;

- che la quantificazione dello stesso limite come sopra effettuata era corredata dal parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014;
- che, con la medesima deliberazione consiliare citata nel primo alinea, si demandava alla Giunta Comunale la concreta determinazione delle indennità di cui alle precedenti lett. a) e c), in coerenza con il programma amministrativo sottoposto agli elettori in cui era prevista la rinuncia alla percezione delle predette indennità;
- che la Giunta Comunale vi ha provveduto, rinunciando (Sindaco e Assessori) all'attribuzione delle relative indennità di funzione, come risultante dalla deliberazione n. 20 del 05.06.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Considerato, inoltre, che la quantificazione del limite come definito con la deliberazione consiliare n. 8 del 05.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, può trovare applicazione, a conferma, anche nel nuovo quinquennio amministrativo 2019/2024, essendo tuttora vigenti i relativi presupposti di fatto e di diritto.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto, sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014;
- i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

### **PROPONE**

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. di stabilire, pertanto, che, per il quinquennio amministrativo 2019/2024, il limite di spesa annuo che questo Comune non deve oltrepassare per rispettare l'invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014, sia confermato in quello a suo tempo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.06.2014, esecutiva ai sensi di legge.
3. di dare altresì atto che, conseguentemente, il suddetto limite ammonta a complessivi € 18.197,99, oltre IRAP di legge, come da metodo di calcolo esplicitato in narrativa e riportato nella deliberazione consiliare citata nel punto 2.
4. di dare ancora atto che, nel limite di spesa di cui al punto 3, sarà la Giunta Comunale che determinerà in concreto le relative indennità di funzioni.
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento esecutivo occorrente per dare piena attuazione al dispositivo recato dall'adottanda proposta di deliberazione.
6. di riservarsi di apportare eventuali modifiche al contenuto dei punti precedenti, al fine di adeguarlo ad eventuali diverse disposizioni od interpretazioni applicative che dovessero sopravvenire nel frattempo.
7. di disporre che copia dell'adottanda deliberazione sia pubblicata sul sito internet comunale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione, illustrata in aula dal Segretario Comunale, su invito del Sindaco.

Visto che la medesima proposta è corredata con i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Visto che, in merito alla stessa proposta, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

### DELIBERA

di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testè deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.